

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana
– composta dai magistrati:

dott. Salvatore	CILIA	- Presidente f.f.-relatore
dott. Ignazio	FASO	- Consigliere
dott. Luciano	CALAMARO	- Consigliere
dott. Luciana	SAVAGNONE	- Consigliere
dott. Giuseppa	CERNIGLIARO	- Referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA n.233/A/2010

nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile iscritto al n.3262/A/RESP del registro di segreteria e promosso dal sig. Michele B, col patrocinio dell'avv. Ignazio MONTALBANO, contro la Procura Generale e la Procura regionale, per la riforma della sentenza n.1574/2009 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.

Visti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 19 ottobre 2010, il relatore, consigliere Salvatore Cilia, l'avv. Montalbano e il V.P.G. Maria Rachele Anita Aronica.

F A T T O

Con atto di citazione, depositato in segreteria il 16 ottobre 2010, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Michele B (econo-cassiere della A.U.S.L. n.6 di XXX) per sentirlo condannare alla somma di €7.524,17, in favore della stessa Azienda, derivante da un furto di valori e contante custoditi nella cassaforte (furto senza alcuna effrazione), e rispetto al quale il sig. B (agente contabile) non aveva adottato “tutte le misure idonee a scongiurare gli eventi che poi

si sono verificati e per essersi discostato dalle disposizioni inerenti la custodia e corretta gestione dei valori a lui affidati”.

Con la sentenza n.1574/2009, la Sezione giurisdizionale – dopo avere rigettato la richiesta della difesa del convenuto finalizzata alla chiamata in giudizio dei sigg.ri Carmela C e Ivana A, che erano in possesso, anche loro, delle chiavi della cassaforte, in qualità di responsabili dell’Ufficio “ticket” – perviene alla condanna del convenuto al 50% della somma richiesta dalla Procura regionale in quanto, pur ritenendo fondata l’impostazione dell’atto di citazione (per un verso, tenendo conto della tipica responsabilità contabile dell’agente contabile, con riferimento agli obblighi nascenti dagli artt. 1218 e 1256 cod. civ.; e, per altro verso, considerato “che il furto è stato realizzato o approfittando di un difetto di vigilanza dell’economista-cassiere quanto la cassaforte era stata dal medesimo aperta, oppure approfittando dell’omessa custodia della chiave del forziere dallo stesso detenuta”), ha valutato contestualmente la circostanza che “la Direzione amministrativa ha formalizzato le procedure per la custodia delle chiavi della cassaforte (sostituzione chiavi della porta dell’Ufficio dell’economato e disciplina della custodia delle schede per ottenere duplicati di tali chiavi)”, con la conseguenza che “sussistevano delle disfunzioni di apparato che attenuano la responsabilità del B”.

Con atto di appello, depositato in segreteria il 9 ottobre 2009, l’avv. Ignazio Montalbano, agendo nell’interesse del sig. B, ha articolato la sua difesa sui seguenti profili:

1)-inesistenza della colpa e del nesso di causalità con il danno. Infatti, “la sentenza non chiarisce in cosa consista l’asserita omessa osservanza delle procedure inerenti la correttezza detenzione e custodia dei valori affidati e come tali comportamenti abbiano causato il danno”, stante che “nessun specifico riferimento

vien fatto e nessun accertamento risulta condotto in ordine alla inosservanza e/o impedimento da parte del sig. B di precise norme di Regolamento di economato;

2)-mancata dimostrazione, da parte della Procura, dell'asserita colpa grave. "L'appellata sentenza, al fine di superare il nodo centrale del giudizio volto a provare l'asserita responsabilità per colpa grave...., ricorre all'istituto della responsabilità dell'agente contabile, ribaltando così sull'economista l'onere di provare ex artt. 1218 e 1256 cod. civ. l'assenza di colpa", mentre non si sofferma sulla circostanza che la sussistenza di un furto (che, nella specie, non è stato mai revocato in dubbio) "impedisce il corretto svolgimento della gestione del pubblico dipendente che pertanto non può essere chiamato a rispondere dei danni prodotti dal fatto criminoso di terzi". Tanto è vero – soggiunge il difensore – che il giudice di primo grado "si vede costretto a formulare una doppia ipotesi di presunte modalità di consumazione del furto" ("riconducibile o ad un difetto di vigilanza sull'economista quando la cassaforte era stata dal medesimo aperta oppure approfittando dell'omessa custodia della chiave del forziere dallo stesso detenuta"), "con la rappresentazione di scenari possibili sul piano delle ipotesi, ma non certamente accettabili sul piano dell'onere probatorio che faceva carico all'accusa".

Conclusivamente, l'avv. Montalbano ha chiesto l'assoluzione del convenuto per mancanza di responsabilità, e, in subordine, la riduzione della condanna "in limiti più equi", oppure definire il giudizio ai sensi dell'art.1, commi 231, 232 e 233 legge n.266/2005 mediante il pagamento di una somma pari al 10% (e comunque non superiore al 20%) del danno quantificato in sentenza.

Con atto conclusionale, depositato in segreteria il 17 febbraio 2010, la Procura Generale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado stante che il convenuto rivestiva, rispetto ai valori sottratti, il ruolo di agente contabile, per cui, in quanto

tale, “aveva l’obbligo di destinare i valori in custodia ai pertinenti fini istituzionali, ovvero di restituirli all’Amministrazione in caso di mancato impiego”, con la conseguenza che “la responsabilità del contabile segue le regole civilistiche generali di cui agli artt. 1218 e 1256 cod. civ.”, mentre “manca la dimostrazione che il furto è stato perpetrato nonostante la condotta gestoria fosse improntata a parametri congrui di diligenza”.

Con ordinanza n.20/A/2010, la Sezione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di definizione agevolata del giudizio in quanto i fatti addebitati sono temporalmente collocati in un periodo successivo al 31 dicembre 2005 (limite fissato dalla legge).

All’udienza di discussione, tanto l’avv. Montalbano, quanto il V.P.G., hanno insistito sui punti fondamentali dei rispettivi atti scritti, confermandone le relative richieste conclusive.

DIRITTO

L’avv. Montalbano, dopo avere eccepito “l’inesistenza della colpa e del nesso di causalità con il danno” (stante che “la sentenza non chiarisce in cosa consista l’asserita omessa osservanza delle procedure inerenti la corretta detenzione e custodia dei valori affidati e come tali comportamenti abbiano causato il danno”), rileva che “l’appellata sentenza, al fine di superare il nodo centrale del giudizio volto a provare l’asserita responsabilità per colpa grave dell’economista-cassiere...., ricorre all’istituto della responsabilità dell’agente contabile, ribaltando così sull’economista l’onere di dover provare, ex artt. 1218 e 1256 cod. civ., l’assenza di colpa in relazione al predetto evento”, e conclude nel senso che “l’assunto non è condivisibile non potendosi ritenere sussistente nel caso *de quo* una responsabilità contabile”.

In contrario, la Sezione – premesso che non è revocabile in dubbio la qualità di

agente contabile in capo al sig. Michele B e che allo stesso sono chiaramente applicabili gli artt. 1218 e 1256 cod. civ. – deve rilevare che il furto effettuato presso l'economato del Presidio ospedaliero "E. Albanese" della AUSL n.6 di XXX è avvenuto "senza alcuna effrazione e senza scasso" (aspetto della vicenda non contestato), con la conseguenza che è agevole ipotizzare che la sottrazione è stata effettuata utilizzando le chiavi della cassaforte: la qual cosa dimostra in modo palmare la cura, scarsa e insufficiente, che il sig. B abbia dedicato (almeno nella vicenda da cui è derivato il presente giudizio) alla custodia delle chiavi (circostanza che si appalesa pienamente idonea a superare l'obiezione del difensore secondo cui "la sentenza non chiarisce in cosa consista l'asserita omessa osservanza delle procedure inerenti la corretta detenzione e custodia dei valori affidati e come tali comportamenti abbiano causato il danno"); che – poi – esisteva un altro gruppo di chiavi, in possesso di altri impiegati dell'Azienda addetti ad altre mansioni (diverse da quelle di economo-cassiere), è una situazione idonea non certamente ad eliminare, ma semplicemente a ridurre, la responsabilità dell'agente contabile, tenendo conto ragionevolmente (e la misura del 50% adottata dal giudice di primo grado si prospetta come congrua) delle "disfunzioni di apparato" (che, dopo il furto, hanno indotto l'Azienda sanitaria "ha formalizzato le procedure per la custodia delle chiavi della cassaforte ed elevato il grado di protezione del locale in cui tale forziere è collocato").

La gravità della colpa si deve rinvenire – come ha fatto il giudice di primo grado, e come ritiene questa Sezione – nello "scostamento dal parametro comportamentale imposto dalle funzioni" in termini di sicura negligenza e/o imprudenza del convenuto, che certamente sono alla base di un "agevole" furto (senza scasso). Inoltre, nell'ottica che interessa in questa sede, non si può ritenere del

tutto irrilevante la circostanza che l'accertamento dell'ammanco venne rilevato nella mattina del 28 settembre 2006, mentre l'ultimo controllo di cassa della cassaforte era stato effettuato il 10 luglio 2006, considerato che si è in presenza di un lasso di tempo certamente non breve, e comunque superiore a quello di due mesi "stabilito dalle relative disposizioni", come ha affermato lo stesso B nel corso dell'audizione presso l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (29 novembre 2006), mentre lascia perplessi l'ulteriore affermazione del convenuto (effettuata il 4 giugno 2008 dinanzi al procuratore procedente a seguito dell'invito a dedurre) in base alla quale, dopo la verifica di cassa del 10 luglio 2006, il B fruì dell'ordinario periodo di congedo ordinario, e, *dopo il rientro in servizio* (data non precisata), "*non notava alcunché di anomalo, fino alla data del 28 settembre 2006, quando rilevava l'ammanco dei buoni-benzina*": infatti, la mancata verifica di cassa *proprio alla stessa data del rientro in ufficio* dopo la fruizione del congedo ordinario costituisce certamente (prescindendo da ogni eventuale obbligo regolamentare) un elemento idoneo a negativamente qualificare la diligenza che il convenuto ha, nella specie, dedicato alla custodia dei beni di pertinenza dell'azienda sanitaria.

In base alle considerazioni che precedono, l'atto di appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello indicato in epigrafe.

Il sig. B è inoltre condannato al pagamento in favore dello Stato la metà delle spese processuali di questo grado di giudizio che, fino al deposito di questa sentenza, si liquidano nella somma di €96,13 (euro novantasei/13).

Così deciso in XXX, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2010.

IL PRESIDENTE-Estensore

f.to (Salvatore Cilia)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

XXX, 08/11/2010

Il Direttore della Segreteria

f.to (dott. Nicola Daidone)